



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 23/06/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2015, n. 1135

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6°. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Recesso del comune di Biccari. Presa d’atto (XXXVIII).

Assente l’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue l’Ass. Godelli:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l’art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l’art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all’art. 146, comma 6° dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l’altro, che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, il quale aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale n. 20/2009 è stato, altresì, disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del Codice e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice.

Nello specifico:

- ai sensi dell’art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. n. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

- infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, da coordinarsi con le disposizioni della L.r. n. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n.19/2015, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico- scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 63/2008, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati paesaggistica dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio, attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione (accessibile all'indirizzo web www.sit.puglia.it - sezione Procedimenti Amministrativi), oltre ai provvedimenti di nomina e relativi curricula dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio.

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009 ad alcuni Comuni il cui è elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6° del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

PREMESSO CHE

il Comune di Biccari con la deliberazione del Consiglio Comunale del n.6 del 23 marzo 2015 inviata agli enti interessati con nota prot. 2069 del 17.4.2015 acquisita al n. di prot. A00_1450004515 del 7.5.2015 del servizio assetto del territorio, ha comunicato il recesso dalla Convenzione per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio in forma associata dei comuni di Biccari e Faeto di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n.50 del 27 settembre 2010, ed ai sensi dell'art. 5

della predetta Convenzione.

Considerato che il recesso in questione opera a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione di cui innanzi, secondo quanto disposto dal comma 1° lett. b) dell'art. 5 della Convenzione citata e che l'art. 7, comma 5° della L.r. n. 20/2009 prevede che "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004".

Considerato che il comune di Faeto la cui popolazione risulta inferiore ai 15.000 abitanti resta così sprovvisto dei requisiti per l'esercizio della delega in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 7, comma 3° della L.r. n.20/2009.

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita alla Provincia di Foggia, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009 ed a far data dal 1 gennaio 2011, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1° dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega ai sensi dell'art.7 della L. r. 20/2009, si comunica che ai sensi dell'art. 7, comma 5° della L.r. n. 20/2009 la Provincia di Foggia, a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione del recesso dalla convenzione è delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti nei comuni di Biccari e Faeto, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e nei limiti indicati dal comma 1° dell'art. 7 L.r. n.20/2009, per effetto di quanto già stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2766 del 14/12/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di prendere atto del recesso del comune di Biccari (Fg) la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 dalla Convenzione per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio in forma associata dei Comuni di Alberona, Biccari, Faeto e Roseto Valfortore di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27 settembre 2010, e confermare che ai sensi dell'art. 7 della l.r. n20/2009 e nei termini dell'art. 5 della predetta Convenzione la Provincia di Foggia, a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione del recesso dalla convenzione è delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti nei comuni di Biccari e Faeto, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n.42/2004 e nei limiti indicati dal comma 1° dell'art. 7 L.r. n.20/2009, per effetto di quanto già stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2766 del 14/12/2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della L.r. n 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.r. n. 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore;

DI PRENDERE ATTO del recesso del comune di Biccari dalla Convenzione per l'istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio in forma associata dei Comuni di Biccari e Faeto di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27 settembre 2010 e della conseguente perdita in capo al comune di Faeto, dei requisiti per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ex art. 7, comma 3° della l.r. n.20/2009;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Provincia di Foggia ed ai comuni di Biccari e Faeto;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
